



AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

DECRETO n. 10 del 24/05/2019

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale su gomma, ambito urbano di Crema. Istituzione di una fermata a Crema via E. Martini n.c. 10 con variazione di percorso. Contestuale soppressione della fermata di via Martini n.c.6.

IL DIRETTORE dell'Agenzia

Richiamato il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'articolo 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza".

Vista la legge regionale n. 6 del 4/04/2012 "*Disciplina del settore dei trasporti*".

Richiamato il Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia n. 194 del 22/07/2015 di costituzione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. n.6/2012.

Richiamato lo statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi, n. 23 del 03/06/2015, all' Art. 2 "Finalità e funzioni dell'Agenzia".

Richiamato il vigente Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale urbano e interurbano nella provincia di Cremona e nei Comuni di Cremona e di Crema, n. 8388 di Rep. Prov. stipulato con l'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/S.T.A.R., sottoscritto in data 5/06/2013.

Specificato che - ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 60, c. 7 modificato dall'art. 4 c. 2 della legge Regionale 08/07/2015 n. 19 - l'agenzia è subentrata nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani, di area urbana ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia.

Fatto presente che l'art. 4, comma 2, lett. J) della l.r. 22/98 - sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. j) della l.r. 11/2009 - prevede, in particolare, il conferimento mediante trasferimento alle Province delle funzioni amministrative concernenti il riconoscimento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio di trasporto su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea interurbani e comunali dei Comuni non capoluogo di Provincia.

Dato atto che l'Agenzia, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 6/2012, art. 7, c. 13, costituisce lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni e compiti degli enti locali, di cui all'art. 4 c. 2 della stessa L.R. n. 6/2012, tra cui rientra anche l'accertamento di cui all'art. 8, c. 7 del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su servizi interurbani e comunali, riguardanti l'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate.

Preso atto che il Comune di Crema ha attuato una modifica della viabilità conseguente alla realizzazione di una rotatoria tra via Cadorna e via Cremona, che prevede l'istituzione del doppio senso di circolazione per i veicoli nel tratto di via Cadorna tra via Cremona e il sottopasso e l'inversione del senso di marcia del primo tratto di via E. Martini tra i civici 1 e 8.

Considerato che conseguentemente a quanto adottato dal Comune di Crema, è necessario modificare il percorso delle linee del servizio di trasporto urbano di Crema e la posizione della fermata di via E. Martini civ. 6.

Ricordato che in data 18/05/2019 si è svolto il previsto sopralluogo preventivo di cui al D.P.R. n. 753/80, ai fini della sicurezza di esercizio, alla presenza dei rappresentanti dell'Agenzia TPL CR-MN, del Comune di Crema e di Autoguidovie Spa per conto dell'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/S.T.A.R.

Richiamato l'esito positivo del citato sopralluogo che ha permesso di accertare nello specifico quanto segue:

- Ubicazione nuova fermata: Crema - via E. Martini civ. 10 (testa bus). La fermata è ubicata in sede stradale (centro abitato) in affiancamento al marciapiede;
- Presenza di una zona di attesa/sbarco per gli utenti (marciapiede/isola salvagente asfaltata e rialzata) di larghezza minima non inferiore a 1,50 mt. (DM 05/11/2001) e una lunghezza pari alla zona centrale della fermata;
- Presenza, tra archetti parapetonali, di catenelle da eliminare per il tratto prospiciente la fermata;
- Illuminazione pubblica presente;
- Attraversamento pedonale esistente in coda bus;

- Soppressione della fermata bus: Crema – via E. Martini civ. 6;
- Variazione del percorso delle linee del servizio urbano di Crema. Il nuovo percorso prevede, arrivando da piazzale Rimembranze-ponte sul Serio, il seguente tragitto: via Cadorna, dx (prima del sottopasso), sx, via E. Martini – fermata al civ. 10 - quindi percorso già in essere.

Ricordato che la zona di fermata, delimitata da strisce gialle della larghezza di 12 cm., è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12,00 mt. e di larghezza pari a mt. 2,70, necessarie per le manovre di accostamento e di reinserimento, la zona centrale, per la fermata, di lunghezza pari a mt. 10,00+2,00 e una larghezza di mt. 2,70. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione BUS. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig-zag (fig. II.447 – art. 151 D.P.R. 495/92).

Preso atto che la società Autoguidovie S.p.A., per conto dell'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/S.T.A.R., provvederà all'installazione presso il punto di fermata, entro la data di attivazione della fermata stessa, della palina di "fermata autobus", previa intesa con l'ente proprietario della strada, come previsto dall'art. 352 del citato D.P.R. n. 495/92.

Fatto presente che il percorso delle autolinee di trasporto pubblico urbano, conseguentemente alla variazione, viene modificato e quindi risulta necessario aggiornare la percorrenza annua delle autolinee che verrà fatto con successivo atto.

Richiamato il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 753.

Esaminati gli atti d'ufficio.

D E C R E T A

1) Di autorizzare, dal 27/05/2019, nell'ambito delle modalità di esercizio delle autolinee urbane di Crema, di cui al Contratto di servizio per il TPL n. 8388 di Rep. Prov. stipulato con l'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/S.T.A.R., quanto segue:

- Istituzione della fermata bus di: **Crema via E. Martini civ. 10** (testa bus), in direzione da piazzale delle Rimembranze a via Montello, a condizione che gli autobus impiegati non eccedano, in lunghezza, le caratteristiche dimensionali relative all'autobus da 10,00 mt.
- Soppressione della fermata bus di: **Crema via E. Martini civ. 6.**
- Istituzione di un nuovo tratto di percorso: Crema con provenienza da piazzale delle Rimembranze, via Cadorna (ponte Serio), rotatoria via Cadorna/via Cremona, diritto su via Cadorna, dx (prima del sottopasso), sx, via E. Martini, indi percorso già in atto su via E. Martini e via Montello.
- Soppressione del tratto di percorso: Crema con provenienza da piazzale delle Rimembranze, via Cadorna (ponte Serio), dx, via Cremona, sx, via E. Martini (tratto tra i civ. 1 e 9).

2) Di impegnare l'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/S.T.A.R. a posizionare e a mantenere in efficienza, in prossimità del punto di fermata (testa bus) di cui al precedente punto 1), la palina di "fermata autobus" e ad installare e mantenere aggiornati gli orari delle corse, e di impegnare, altresì, la stessa A.T.I. a rimuovere il segnale di fermata bus dal punto di fermata soppressa.

3) Di impegnare il Comune di Crema a realizzare e a mantenere in efficienza la segnaletica orizzontale di fermata come da fig. II.447 – art. 151 D.P.R. 495/92 e ad eliminare, per il tratto prospiciente la fermata autobus, le catenelle di collegamento tra gli archetti parapetonali.

4) Di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto 1) all'attuazione di quanto previsto al punto 2) da parte di Autoguidovie Spa di quanto previsto al punto 3) da parte del Comune di Crema.

5) Di dare atto che a seguito dell'attuazione delle variazioni di cui al precedente punto 1., la lunghezza delle corse e quindi della percorrenza annua delle autolinee urbane di Crema subisce variazioni rispetto a quelle attuali e che verranno aggiornate con successivo atto.

Avverso al presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034/71 ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla comunicazione del medesimo.

IL DIRETTORE
Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.